

Il contributo medico-legale nell'accertamento del danno catastrofale

Matteo Bolcato

Specialista in Medicina Legale

Anna Aprile

Professoressa nell'Università di Padova

SOMMARIO: 1. Il danno catastrofale nelle sentenze della Corte di Cassazione. – 2. I presupposti per il riconoscimento del danno catastrofale e il ruolo del contributo medico-legale per la loro individuazione. – 3. L'importanza dell'autopsia: necessità di implementare la ricerca sul fronte delle indagini necroscopiche.

ABSTRACT:

Il contributo analizza i presupposti per il riconoscimento del danno catastrofale nell'ordinamento italiano isolando i criteri indicati nelle sentenze della Corte di Cassazione e tenta di delineare il ruolo medico legale nella valutazione di tale danno. Si concentra in particolare sulle fonti informative utili ad indicare i presupposti necessari e mostrare alcune delle possibilità di ricerca dalle indagini necroscopiche.

The paper analyzes the prerequisites for recognizing catastrophic damage in the Italian legal system by isolating the criteria indicated in the Court of Cassation sentences and attempts to outline the medical-legal role in the assessment of such damage. It focuses in particular on information sources useful to indicate the necessary assumptions and to show some of the research possibilities from necroscopic investigations.

1. Il danno catastrofale nelle sentenze della Corte di Cassazione

Nel corso dell'ultimo anno abbiamo riscontrato che sempre più casi arrivati alla nostra attenzione professionale richiedono l'accertamento di quel peculiare danno risarcibile rappresentato dal danno c.d. "catastrofale". Come noto si tratta di una fattispecie di danno che mira a risarcire le conseguenze di chi abbia subito, nel periodo immediatamente antecedente al decesso, una sofferenza causata "dall'attendere lucidamente l'estinzione della propria vita" la cui nascita giurisprudenziale si colloca all'inizio degli anni 2000, con la sentenza della Cassazione Civile del 2 aprile 2001, n. 4783 in cui era trattato il caso di un giovane deceduto circa quattro ore dopo un sinistro stradale. Nel dispositivo si indicava chiaramente che il danno catastrofale: "è un danno morale che si traduce in un forte turbamento psichico, dotato di particolare intensità, ma, contestualmente, non definibile quale vera e propria malattia psicologica e ciò in considerazione della durata

limitata dello spazio temporale intercorrente tra le lesioni e la morte: spazio così esiguo da non consentire la effettiva degenerazione del turbamento in patologia. [...] Non può dunque il giudice del merito sottrarsi al dovere di motivazione adeguata su tali punti decisivi, anche ricorrendo al supporto di una appropriata consulenza medico legale". I presupposti di questo peculiare danno sono stati chiariti ulteriormente dalla sentenza della Cassazione a Sezioni unite n. 15350 del 2015 e poi dalla sentenza della Cassazione n. 22451 del 2017, che identifica il "danno morale cd. soggettivo" (cd. "danno catastrofale") nello "stato di sofferenza spirituale od intima (paura o paterna d'animo) sopportato dalla vittima nell'assistere al progressivo svolgimento della propria condizione esistenziale verso l'ineluttabile fine-vita: anche in questo caso, trattandosi di danno-conseguenza, l'accertamento dell'"an" presuppone la prova della cosciente e lucida percezione dell'ineluttabilità della propria fine". Del tutto recentemente la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 23153 del 17 settembre 2019 della VI Sezione è tornata ad occuparsi del danno catastrofale stabilendo che non si può negare il risarcimento dello stesso agli eredi della vittima per il solo fatto che il decesso si sia verificato a poche ore dal sinistro. Nel caso i ricorrenti lamentavano la decisione assunta dalla Corte di Appello che aveva escluso il loro diritto *iure hereditatis* al risarcimento del danno poiché la morte del loro congiunto era intervenuta a distanza di due ore dalla lesione; la Corte d'Appello aveva ritenuto troppo breve tale lasso temporale intercorso tra l'evento e la morte per giustificare la ricorrenza del danno lamentato. In accoglimento del ricorso dei congiunti della vittima, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata specificando che deve escludersi la risarcibilità del danno da perdita della vita qualora il decesso si verifichi immediatamente dopo la lesione ma quando, invece, le lesioni mortali producano l'effetto esiziale a distanza di tempo dalla lesione, in questo intervallo, matura sempre il danno biologico soggettivo e a questo può aggiungersi un danno morale peculiare, ovvero il danno da percezione dell'imminenza della propria morte. Questo il passaggio: *"Qualora nel tempo che intercorre tra la lesione e il decesso, la persona non è in*

grado di percepire la sua situazione, e in particolare l'imminenza della morte, il danno non patrimoniale sussistente è riconducibile soltanto alla specie biologica; se, invece, la persona si trova in una condizione di lucidità agonica, si aggiunge, sostanzialmente quale ulteriore accessorio della devastazione biologica stricto sensu, un peculiare danno morale terminale [...]]" e, conclude la Corte, *"nel caso di specie lo spatium temporis appare tutt'altro che il "brevissimo tempo" cui si riferiscono le Sezioni Unite nell'intervento del 2015, per escluderne il rilievo ai fini risarcitori, trattandosi di alcune ore. Il giudice del rinvio, sulla base delle risultanze istruttorie, verificherà se la vittima era lucida, e quindi percepiva la sua tremenda situazione, tale da non poter non indurre quantomeno il forte timore della morte imminente e lo strazio per l'abbandono dei congiunti"*.

Il danno catastrofale sussiste, dunque, quando la vittima abbia sofferto di un forte turbamento psichico, dotato di particolare intensità, ma non definibile quale vera e propria malattia psicologica, e ciò in considerazione della durata limitata dello spazio temporale intercorrente tra le lesioni e la morte, spazio così esiguo da non consentire la effettiva degenerazione del turbamento in patologia.

2. I presupposti per il riconoscimento del danno catastrofale e il ruolo del contributo medico-legale per la loro individuazione

Tale definizione traccia i presupposti necessari affinché possa identificarsi tale fattispecie di danno identificabili in:

- esistenza di un lasso di tempo tra evento lesivo e decesso, definibile come "apprezzabile", ma non tanto lungo da consentire l'affermarsi di un quadro patologico stabilizzato;
- cosciente percezione delle conseguenze letifere delle lesioni riportate;
- presenza di una sofferenza psichica data dal massimo grado di disperazione nel percepire l'approssimarsi della propria morte.

È necessario chiedersi quale possa essere il contributo medico-legale nell'identificare la presenza

degli elementi sopra riportati e, quindi, l'esistenza del danno catastrofale.

Per quanto riguarda il primo degli elementi costitutivi del danno ora indicati, oltre alla valutazione delle eventuali testimonianze disponibili, potrà assumere peculiare importanza l'indagine necroscopica effettuata sul cadavere che dovrà essere condotta tenendo conto che vi è la possibilità di isolare elementi utili nell'identificare un periodo di agonia precedente al decesso. Esistono studi eseguiti a completamento dell'indagine autoptica, infatti, che indicano come l'utilizzo di tecniche peculiari, quali l'immunoistochimica, e la determinazione della presenza e concentrazione dell'ossido nitrico si rivelino utili nel determinare la presenza e stimare temporalmente la durata dell'agonia¹. Altri studi mostrano come la maggiore presenza di albumina, proteina del sangue, all'interno della barriera ematoencefalica mostri una correlazione con la lunghezza del periodo agonico². Analogamente la presenza di un particolare biomarcatore costituito da una proteina astrogliale (GFAP) è correlabile al tempo di agonia³. Anche la concentrazione post-mortale in alcuni fluidi corporei di specifici ormoni, chiamati catecolamine, è indice della presenza di un particolare stress pre-mortale che può realizzarsi in caso di percezione dell'evento stressogeno⁴. L'indagine necroscopica potrebbe, inoltre, e al contrario, in funzione delle peculiari caratteristiche anatomico-patologiche delle lesioni, consentire di escludere che vi sia stato un intervallo apprezzabile di sopravvivenza tra

queste e la morte identificando elementi coerenti con l'ipotesi di morti improvvise pressoché istantanee.

Per quanto riguarda il secondo degli aspetti costitutivi del danno catastrofale, l'analisi medico-legale dovrebbe considerare l'eventuale presenza di testimonianze di soggetti che hanno assistito agli eventi al periodo antecedente alla morte, nonché la documentazione inerente ai soccorsi e alle successive cure al fine di ricostruire le condizioni di vigilanza del soggetto. La documentazione sanitaria può assumere notevole importanza, considerato che nei verbali di primo soccorso è costantemente presente l'indicazione in merito allo stato di coscienza della persona, tuttavia deve essere tenuto presente che una lettura non supportata da un approfondimento medico-legale potrà risultare insufficiente alla valutazione. Non di rado, infatti, potranno evidenziarsi situazioni in cui la documentazione e le testimonianze restituiscono un quadro in cui la persona viene descritta in uno stato di semi coscienza, o coscienza altalenante, determinato sia dall'evento traumatico lesivo in sé sia, talora, dalle successive cure come l'induzione farmacologica o anestesia. Tali quadri sono necessariamente da considerare con attenzione e pretendere un approfondimento medico-legale per pervenire ad una motivata valutazione dei dati. La molteplicità di tale possibile mole di dati, certamente complessa, deve essere considerata a seconda delle cause di morte e delle condizioni del soggetto oltreché alle notizie in merito alle circostanze del decesso. Non esiste ad oggi alcun elemento che indichi con certezza se si è realizzato uno stato agonico prima del decesso né, tantomeno, in grado di stabilire se il vissuto nel periodo agonico sia stato caratterizzato da una condizione di consapevolezza del morente; fermo restando quanto sopra, tuttavia, una adeguata analisi medico-legale può consentire di impostare correttamente e, talora, dare risposta a quesiti in merito al periodo antecedente alla morte.

Resta da considerare il terzo aspetto, che esula dalla competenza medico-legale tenuto conto che dalla lettura della giurisprudenza di merito e di diritto, nonché dalla dottrina, si evince come la condizione della devastante sofferenza integrante il danno catastrofale appartenga alla sfera del danno morale

¹ SCENDONI et al. *Analysis of immunohistochemical expression of inducible nitric oxide synthase for the evaluation of agonal time in forensic medicine.* (2016) 130(6) International Journal of Legal Medicine, 1639 ss.

² MANGIN et al. *Forensic Significance of Postmortem Estimation of the Blood Cerebrospinal Fluid Barrier Permeability.* 1983 22(2-3) Forensic Science International 143 ss.

³ BREITLING et al. *Post-mortem Serum Concentrations of GFAP Correlate With Agony Time but Do Not Indicate a Primary Cerebral Cause of Death,* (2018) 13 Plos One 10 ss.

⁴ WILKE et al. *Postmortem Determination of Concentrations of Stress Hormones in Various Body Fluids-Is There a Dependency Between Adrenaline/Noradrenaline Quotient, Cause of Death and Agony Time?* (2007) 121 (5) International Journal of Legal Medicine 385 ss.

in senso stretto che prescinde dalle peculiari caratteristiche del danno biologico la cui sussistenza e dimensione, invece, è accertata dal medico-legale. Un ulteriore motivo consiste nel fatto che la stessa giurisprudenza assume l'esistenza del danno catastofale come conseguenza intrinseca della consapevolezza del morente che la morte è imminente: qualora la condizione di lucidità del soggetto in prossimità del decesso sia stata accertata, quindi, questa diviene condizione sufficiente per riconoscere *tout court* la sussistenza della sofferenza alla quale ancorare il risarcimento del danno catastofale. In disaccordo con questa impostazione, ricordiamo che è stato autorevolmente rilevato in dottrina (Bianchini) che, per quanto riguarda il danno da lucida agonia, la giurisprudenza muova da un assunto acritico: che la lucida agonia sia sempre di per sé, e per chiunque, più dannosa rispetto alla morte improvvisa per il soggetto senza tener conto che, per motivi che hanno a che vedere con l'orientamento filosofico, religioso, credenziale del morente, questo potrebbe non essere vero. Assumendo in ogni caso esistente il danno da lucida agonia, riporta Bianchini, *“l'ordinamento piuttosto che essere laico, dunque aconfessionale, equidistante da ogni particolare approccio religioso-filosofico alla vita e alla morte, ne adotti uno particolare, quello del riduzionismo, escludendo dal proprio campo di indagine anche soltanto l'opzione che la credenza filosofico-religiosa del singolo riferita all'Oltre possa intervenire come elemento capace di variare l'esito dell'esame inerente la risarcibilità del danno connesso ad una morte accompagnata alla consapevolezza di essa”*⁵.

3. L'importanza dell'autopsia: necessità di implementare la ricerca sul fronte delle indagini necroscopiche

Ritornando agli aspetti di competenza tecnico-biologica rimane da considerare che questi

potranno indirizzare le indagini se vi è stato prima un atteggiamento serio e concreto di ricerca. Da qui la seconda e importante considerazione in merito all'importanza delle indagini necroscopiche. Negli ultimi decenni a livello mondiale è in costante calo il numero totale delle autopsie la cui esecuzione è per lo più relegata ai casi di stretta competenza e necessità giudiziaria finalizzate all'accertamento delle cause di morte in fatti di rilevanza penale⁶. Per raccogliere informazioni che potranno poi essere utili ad evidenziare la presenza di uno spazio di coscienza a seguito delle lesioni mortali a fini civilistici, sarebbe necessario implementare la ricerca nell'ambito della patologia forense indirizzando l'indagine alla raccolta e allo studio di quei peculiari rilievi cui prima si è fatto cenno, effettuando specifici approfondimenti complementari all'autopsia che dovrebbe essere effettuata anche al di fuori del contesto di esclusiva rilevanza penalistica.

Il momento appare in effetti particolarmente propizio stante il fatto che la legge n. 24 del 2017 ha inserito all'articolo 37 del Regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, dopo il comma 2° la specifica che: *“I familiari o gli altri aventi titolo del deceduto possono concordare con il direttore sanitario o sociosanitario l'esecuzione del riscontro diagnostico, sia nel caso di decesso ospedaliero che in altro luogo, e possono disporre la presenza di un medico di loro fiducia”*.

Tale aspetto, tutt'altro che secondario, può rappresentare una prospettiva vincente in ambito medico legale e utile al fine di raccogliere dati necessari non solo a giungere ad identificare la causa di morte, che spesso in caso di sinistri stradali e politraumatismi difficilmente riserva particolari sorprese, ma anche ad indagare maggiormente il periodo pre-mortale al fine di identificare la totalità dei danni risarcibili.

⁵ BIANCHINI, *Il dibattito sul danno tanatologico come specchio del rapporto fra laicità dell'ordinamento giuridico e ontologia naturalista*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 2018, 12 ss.

⁶ BLOKKER et al. *Autopsy rates in the Netherlands: 35 years of Decline* (2017) 6 Plos One 15 ss.